

OGGETTO: LIBERTÀ DI SCELTA VACCINALE – NO A MISURE COERCITIVE SULLE VACCINAZIONI AI MINORI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione illustrativa.

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto è stata pubblicata la Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".

Le principali misure sono le seguenti:

- le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10 e sono: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;
- le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole e servizi educativi per l'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni);
- l'obbligo è previsto per i minori fino a 16 anni. La violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di significative sanzioni pecuniarie: da euro 100 a euro 500.

La Legge presenta delle forti criticità e questo decreto, prodotto con un'urgenza di cui si fatica a comprenderne le ragioni, elimina la libertà di scelta nei confronti di trattamenti sanitari sui propri figli, senza che sia emersa alcuna emergenza che lo possa giustificare (lo stesso Presidente del Consiglio ha dichiarato che *"non siamo in emergenza"*).

Infatti non vi sono precedenti in altri Paesi europei:

- nessuna vaccinazione obbligatoria nei seguenti Paesi UE: Austria, Germania, Danimarca, Estonia, Cipro, Finlandia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Gran Bretagna (ancora Paese UE);
- nessuna vaccinazione obbligatoria nei Paesi extra-UE Norvegia e Islanda;
- 4 vaccinazioni obbligatorie in Francia;
- 3 vaccinazioni obbligatorie in Portogallo e Grecia;
- 1 vaccinazione obbligatoria in Belgio.

I provvedimenti sopraelencati entreranno in vigore già il prossimo anno scolastico (2017-2018).

Questa norma **cancella il diritto di frequentare il nido e la scuola materna** a moltissimi bambini e bambine, interrompendo inoltre percorsi formativi ed educativi già iniziati da uno o più anni.

Il consenso delle famiglie alla prassi vaccinale non si deve ottenere con l'imposizione e la paura, ma attraverso reali campagne informative, che nel nostro Paese sono sempre mancate, e recuperando quel rapporto di fiducia tra medico e paziente che si è via via perso negli ultimi anni.

Il diritto alla libertà di scelta è sancito dalla nostra Costituzione della Repubblica Italiana, che all'articolo 32 così recita:

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

Anche il dott. BENIAMINO DEIDDA, Direttore della Scuola Superiore di Magistratura, ex Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, ha espresso un parere che recita: "... l'obbligo di sottoporsi ad un determinato trattamento è possibile solo se previsto da una legge ordinaria. La legge peraltro è vincolata ad un ulteriore limite: nel senso che in nessun caso possono essere violati *i limiti imposti dal rispetto della persona umana*. Per pacifica interpretazione l'art. 32 C. tutela una delle massime espressioni della libertà, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. E' generalmente condivisa l'opinione che solo uno stato di necessità per la salute pubblica consenta al legislatore l'imposizione di un trattamento sanitario. Secondo questa impostazione, dunque, l'articolo 32 C. consente di temperare il diritto individuale alla salute e alle cure liberamente scelte con l'interesse alla salute dell'intera collettività. Tale temperamento però, secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale contenuta nella sentenza 308/1990, permette anche l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ma non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo: nel nostro caso perciò il provato pericolo per la salute individuale consentirebbe l'esonero dall'obbligo di vaccinazione...".

E' importante evidenziare come per la maggior parte dei vaccini proposti non vi sono evidenze scientifiche univoche atte a dimostrare l'efficacia della immunità di gregge, o perché non sono progettati per prevenire la trasmissione di infezioni (ma sono destinati a prevenire solo i sintomi della malattia e quindi sono esclusivamente una protezione personale), o perché sono rivolti a malattie non trasmissibili (come il tetano), e che quindi la libertà di scelta non preclude la libertà di tutela della salute di altri individui.

Inoltre adulti, ragazzi e bambini, anche se vaccinati, possono essere "non responder", cioè non sviluppare anticorpi, o comunque privi di anticorpi o portatori asintomatici di malattie trasmissibili, così come lo è per alcune settimane chi riceve alcuni dei vaccini con virus vivi attenuati previsti dall'obbligo (vedi parotite, rosolia, varicella, rotavirus e influenza <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667938/>).

Le esclusioni dal nido e dalla scuola materna comporterebbero inevitabilmente per la nostra Comunità ricadute economico-sociali legate al necessario ridimensionamento dell'organizzazione dei relativi servizi, in termini sia di personale che di indotto, incrinando la programmazione lavorativa delle famiglie e non di meno della costellazione degli impieghi che direttamente o indirettamente le strutture scolastiche per la fascia 0-6 anni coinvolgono.

E' necessario inoltre tener conto che ben due leggi approvate dal Parlamento Italiano (**legge n 210/92**: "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni"; e **legge n 229/2005**: "Riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie") ammettono che tali trattamenti farmacologici possono presentare anche delle reazioni avverse gravi. Tali eventi sono ammessi dalla stessa comunità scientifica e purtroppo riscontrabile nei bugiardini degli stessi vaccini, e nell'indubbio fatto che in ogni Usl o APSS dovrebbe esistere secondo la L. 210/92 un ufficio per danni da vaccino. A Trento la competenza è passata alla Provincia che l'esercita tramite le apposite strutture dell'Azienda sanitaria; la LEGGE PROVINCIALE SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA (L.P. 21 marzo 1977, n. 13), "Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento" (b.u. 28 marzo 1977, n. 15, straord.) all'art. 3 prevede che "...la scuola dell'infanzia si propone come finalità il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale e opera nel rispetto del primario dovere diritto dei genitori di istruire ed educare i figli. La scuola dell'infanzia, offrendo una effettiva eguaglianza di opportunità educative, tende a superare i condizionamenti

sociali, culturali ed ambientali per assicurare ad ognuno una concreta realizzazione del diritto allo studio. La scuola dell'infanzia promuove in particolare l'acquisizione di un comune livello culturale di base **che superi concretamente ogni tipo di discriminazione** anche come armonica preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo"; vi sono addirittura fra i trattamenti obbligatori vaccini in fase di sperimentazione.

Anche il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige ha approvato, nella seduta del 20/07/2017, il voto per chiedere al Parlamento e al Governo di rivedere il decreto-legge sulle vaccinazioni, sostituendo le misure coercitive con altre misure idonee a garantire il rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Visti:

gli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione Italiana;

gli artt. 1 e 3 della carta del diritto fondamentale dell'Unione europea;

gli artt. 4 e 5 della convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata alla conferenza dell'UNESCO di Parigi del 14/12/1960;

gli artt. 2, 4, 5 della dichiarazione di Oviedo del 1977.

DELIBERA

1. di far proprie le argomentazioni espresse nella relazione e di attivarsi per quanto di propria competenza presso gli Enti superiori al fine di permettere la possibilità di frequenza a tutti i bambini iscritti agli asili nido ed alle scuole materne presenti sul territorio del comune di Madruzzo, senza discriminazione alcuna;
2. di interessare la Giunta Provinciale a prospettare al Ministero della Salute le criticità evidenziate in premessa, tese ad una valutazione in ordine alla sostituzione delle misure coercitive contenute nel decreto legge citato con altre misure idonee a garantire il rispetto della "persona umana" e dunque la piena libertà di scelta e trattamento medico sanitario e la garanzia della possibilità di frequenza dei servizi educativi per l'infanzia;
3. di prevedere verso la popolazione un'efficace informazione - ampia ed equilibrata – da parte delle amministrazioni competenti prima di qualsiasi intervento in relazione alla copertura vaccinale;
4. di trasmetta copia del presente atto al Ministero della Salute.

Indicazione della prima firmataria e assunzione di responsabilità

La sottoscritta _____, residente in _____, consapevole delle conseguenze penali e degli effetti amministrativi derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, **dichiara** sotto la propria responsabilità che gli altri firmatari hanno letto l'oggetto integrale della petizione, così come riprodotto nel presente documento, prima di sottoscriverla.

Madruzzo , lì _____

Il primo firmatario
